

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

10 MAR. 2008

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 148 del 7 MAR. 2008

Oggetto: Giudice di Pace di S. Giorgio del Sannio Ricorso La Bahia di Coviello Giuseppe c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno due del mese di marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 07/09/07 la Bahia di Coviello Giuseppe agiva in giudizio questa Amministrazione in opposizione al verbale n. 0731 del 14/12/06 emessa dalla Polizia Provinciale;

Con determina n.130/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle


attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Giudice di Pace di S. Giorgio del Sannio promosso da La Bahia di Coviello Giuseppe c/ Provincia di Benevento con ricorso notificato il 07/09/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 130/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

lì _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 130/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 07/09/07 dinanzi al G.d.P. di S. Giorgio del Sannio promosso da la Bahia di Coviello Giuseppe c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Pasquale GRIMALDI)

N. 221 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 10 MAR. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10 MAR. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 27 MAR. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 27 MAR. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____

BENEVENTO, il 27 MAR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 & SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti 1798/08
 Nucleo di Valutazione 113/08
 Conf. Capigruppo

il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

COPIA DA NOTIFICARE

Prot. n. 1224/07



R. G. N. 306/19-07

CRON. N. 3076/07

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
IN SAN GIORGIO DEL SANNIO

DECRETO

PROVVEDIMENTO
- 7 SET 2007
→ Lepore
Pelle Prove

Il Giudice di pace Dr. Domenico GRELLA, letto il ricorso che precede depositato in cancelleria il 31.01.2007... con l'allegato atto opposto, atteso che appare tempestivamente proposto, visto l'art. 23 legge 698/81

FISSA

udienza per la comparizione parti davanti a sé per il giorno ore 9,00

10.5 LUG. 2007
6-3-08

ORDINA

all'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato, di depositare nella cancelleria di questo Giudice, almeno dieci giorni prima dell'udienza, gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione od alla notificazione della violazione. Ritenuti sussistenti i gravi motivi

SOSPENDE

l'esecuzione dell'atto impugnato

MANDA

la cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'Opponente ed all'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

San Giorgio del Sannio, li 02 FEB. 2007

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

(Dr. Domenico GRELLA)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 08 FEB. 2007

Ricevuto per la pubblicazione
in data 04-09-2007

IL CANCELLIERE

(Cristoforo Pascale)

Notifica fatta a:

1) LA BAHIA DI CONCELLO GIUSEPPE-GIOVANNI TOTTURRO E ANTONIO LONGOBARDI - Via A. Einstein, 6-BN

a mezzo: Posta/Fax n. / a mano P.P.V. 04-09-07 Av. Tommaso [signature]

2) PROVINCIA DI BENEVENTO in persona dell'Assessore [signature] - Benevento Av.

a mezzo: Posta/Fax n. / mano

Prot. n. 6338
11.9.07



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0021900 Data 11/09/2007

Oggetto SOSPENSIONE ATTO
IMPUGNATO DA LA BAHIA DI
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Dott. Tommaso Longobardi Cell. 347/ 8874959
Dott. Adriano Longobardi Cell. 393/ 2848703
Via Albert Einstein n. 6 Tel. e Fax 0824/ 312130 – 82100 Benevento

UFFICIO

Giudice di Pace di San Giorgio del Sannio

Ricorso Opposizione

Per

La BAHIA di Coviello Giuseppe residente in Chianche (AV) alla via Della Pietà s. n. c. frazione Chianchetelle, rappresentato e difeso dagli Avv. Tommaso e Adriano Longobardi giusta mandato a margine del presente atto rilasciato in pari data ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Benevento alla via Albert Einstein n. 6.

Avverso

Verbale di contestazione n. 073/ 2006 del registro generale n. 196 emesso dalla Polizia Provinciale Servizio Controllo del Territorio – della Provincia di Benevento previa rilevazione del 11/ 12/ 2006.

Premesso

In fatto:

- In data 30/ 12/ 2006 è stato notificato al ricorrente un verbale di contestazione n. 073/ 2006 del reg. gen. n. 196, con il quale una pattuglia della Polizia Provinciale – Servizio Controllo del Territorio – della Provincia di Benevento ha accertato a carico del ricorrente la presunta infrazione dell'art. 23/ comma 4° e 11° del c. d. s., commessa lungo la Strada Provinciale ex 88 incrocio per Sant'Angelo a Cupolo – Pagliara.
- In particolare si contesta la collocazione di un cartello pubblicitario reclamizzante il marchio " Ristorante Pizzeria La Bahia ", e si viene ammessi al pagamento in misura ridotta di una somma pari ad Euro 357, 00 oltre Euro 5,60 di spese di notifica.
- Non si sarebbe proceduto alla contestazione immediata per assenza del

MANDATO
SULL'ORIGINALE
DEL 29/01/2007
Avv. Tommaso Longobardi

UFFICIO
DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
DEPT. DI GIURISPRUDENZA
CIVILE
29-01-2007

tt. Tommaso Longobardi Cell. 347/ 8874959
tt. Adriano Longobardi Cell. 393/ 2848703
Albert Einstein n. 6 Tel. e Fax 0824/ 312130 – 82100 Benevento

gressore.

Con il presente ricorso il ricorrente impugna e contesta il notificato verbale di contestazione perché inammissibile, improponibile ed infondato sia in fatto che in diritto oltre ad essere illegittimo.

Motivi

Preliminarmente si contesta la descrizione della presunta infrazione così come avvenuta nel notificato verbale, in quanto in esso si parla di posa di un segnale pubblicitario reclamizzante il marchio dell'attività commerciale, mentre nella fattispecie trattasi solo di una piccola freccia direzionale di piccole dimensioni ed a norma di legge, la quale non crea alcun disturbo agli utenti della strada.

Ma altresì eccepita anche la mancata contestazione immediata di un'eventuale infrazione commessa, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto ad agire per ottenere il pagamento della relativa sanzione, in quanto la segnalazione direzionale è sita in loco da oltre dieci anni e non vi è mai stata né è mai intervenuta alcuna contestazione.

Infine poi si allude all'autorizzazione che comunque deve essere chiesta e pagata dall'Ente proprietario della strada ed al pagamento di quanto previsto dal relativo regolamento onde ottenere l'autorizzazione, ciò è cosa diversa che, sebbene è comunque fatta, tuttavia sia per la contestazione che per il pagamento della sanzione pecuniaria, è intervenuta l'irrimediabile prescrizione del diritto di agire da parte della Provincia di Benevento.

Tommaso Longobardi Cell. 347/ 8874959

Adriano Longobardi Cell. 393/ 2848703

Albert Einstein n. 6 Tel. e Fax 0824/ 312130 - 82100 Benevento

zione pecuniaria pari ad Euro 357,00 oltre Euro 5,60 per spese di notifica,
via il contestato art. 23 comma 4° e 11° prevede per l'infrazione
contestata, il pagamento minimo da corrispondere entro i primi sessanta giorni
Euro 343,35.

Oltretutto essendo l'infrazione di lievissima entità, la previsione di un
importo superiore di ben Euro 14,00 rispetto al minimo previsto dalla
normativa vigente non si comprende, e neanche è stato motivato.

L'indicazione errata della somma dovuta, configura una vera e propria
violazione di legge che determina la conseguenziale illegittimità del verbale
emesso.

Diritto:

Il 1° comma dell'art. 201 del c. d. s. prevede che il verbale con gli estremi
precisi e dettagliati della violazione, e con la indicazione dei motivi che hanno
reso impossibile la contestazione immediata, deve entro centocinquanta giorni
dall'accertamento essere notificato all'effettivo trasgressore.

Il 5° comma dell'art. 201 del c. d. s. prevede che l'obbligo di pagare la
somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
si estingue nei confronti del soggetto a cui la notifica non sia stata effettuata nel
termine prescritto.

L'art. 28 della legge 24/ 11/ 1981 n. 689 prevede che il diritto a riscuotere
le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'art. 23 comma 11 del c. d. s. prevede che chiunque viola le disposizioni

t. Tommaso Longobardi Cell. 347/ 8874959

t. Adriano Longobardi Cell. 393/ 2848703

Albert Einstein n. 6 Tel. e Fax 0824/ 312130 – 82100 Benevento

L'art. 16 della legge 24/ 11/ 1981 n. 689 prevede che si è ammessi al pagamento in misura ridotta, entro i primi sessanta giorni di una somma pari al 50% del numero della sanzione edittale prevista.

L'art. 11 della legge 24/ 11/ 1981 n. 689, prevede che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, e nell'applicazione delle sanzioni facoltative, si tiene conto, in aggiunta al numero della sanzione, anche dello stato di conservazione, in relazione al danno, e in relazione alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la prevenzione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla situazione economica dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Tanto premesso

Il sottoscritto, a l'ill. mo sig. Giudice di Pace adito disattesa ogni avversa e contraria decisione ed eccezione di controparte così decidere:

Merito:

Eliminatamente sussistendo gravi e ragionevoli motivi disporre la revoca della sanzione dell'impugnato accertamento di violazione.

Nullare l'accertamento di violazione notificato, perché inammissibile, infondata e inoponibile ed infondato sia in fatto che in diritto, oltre ad essere illegittimo.

Condannare la convenuta Provincia di Benevento al pagamento delle spese,

compensazione ed onorari di giudizio da attribuire ai procuratori costituiti della parte

attualmente dichiaratisi anticipatari, oltre iva e c.p.a. come per legge e 12,5

per cento di rimborso su diritti ed onorari di giudizio.

in diritto

Avv. Tommaso Longobardi Cell. 347/ 8874959

Avv. Adriano Longobardi Cell. 393/ 2848703

Albert Einstein n. 6 Tel. e Fax 0824/ 312130 - 82100 Benevento

attività istruttoria posta in essere dalle parti nel corso del giudizio.

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

Verbale di contestazione per violazione dell'art. 23 del c. d. s. commi 4 e

del c. d. s. n. 073/ 2006 n. reg. 196 emesso dalla Polizia Provinciale della

provincia di Benevento.

Benevento San Giorgio del Sannio 29/01/2007

Con osservanza

Avv. Tommaso Longobardi

Avv. Adriano Longobardi

